

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2793-C-ter

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE MORANDO)

Presentata il 22 aprile 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia finanziaria e contabile

*risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 1997,
dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
e dal Ministro delle finanze
di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro della sanità
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro degli affari esteri
e col Ministro dell'interno**

«Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»
(V. Stampato n. 2793)

*approvato dal Senato della Repubblica il 20 novembre 1997
(V. Stampato Camera n. 4354)*

*modificato – nella parte stralciata (V. Stampato Camera n. 4354-quinquies) –
dalla Camera dei deputati il 21 luglio 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 luglio 1998*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione	»	6
Testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica, testo comprendente le modificazioni della Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'esame del presente disegno di legge, risultante dallo stralcio di una disposizione originariamente contenuta nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998, ha fornito l'occasione per un riesame della normativa di contabilità generale dello Stato, in particolare delle disposizioni relative ai diversi strumenti attraverso i quali si sostanzia la manovra annuale di finanza pubblica. A tale scopo la Commissione, nell'ambito di un più articolato dibattito sulla semplificazione e la razionalizzazione dei documenti finanziari e contabili, la cui esigenza è stata da più parti segnalata, è convenuta su alcune modifiche della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, intervenendo in particolare sulle disposizioni relative ai tempi e ai contenuti della manovra annuale di finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 1, la Commissione si è limitata a modificare il termine entro il quale potranno essere emanati i decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (con il quale è stata data attuazione alla delega per la riforma della struttura del bilancio dello Stato, di cui alla legge 30 aprile 1997, n. 94) che viene definito in otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in sostituzione del termine inizialmente previsto (30 giugno 1999), ormai non più rispettabile.

Con le modifiche introdotte nel testo dell'articolo 2, la Commissione ha proposto un'articolata novella delle norme di contabilità contenute nella citata legge n. 468 del 1978. Con tali proposte si è inteso innanzitutto modificare la scansione temporale del ciclo della decisione di bilancio. In particolare, con i commi 1, 2 e 3, la data di presentazione al Parlamento del documento di

programmazione economico-finanziaria (DPEF) viene differita dal 15 maggio al 30 giugno, la data di presentazione del disegno di legge di approvazione di bilancio a legislazione vigente viene differita al 30 settembre, mentre la data di presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica viene fissata al 15 novembre. La nuova scansione temporale della presentazione e dell'esame dei documenti finanziari e contabili è ispirata allo scopo di consentire - attraverso la posticipazione del termine di presentazione del DPEF - la predisposizione da parte del Governo di stime più attendibili sull'andamento delle variabili macroeconomiche per gli esercizi finanziari considerati dal DPEF, nonché una più accurata definizione degli interventi nei quali si sostanzierà la successiva manovra di finanza pubblica. Si è ritenuto, inoltre, di eliminare la previsione della presentazione entro il mese di luglio del bilancio a legislazione vigente, che di fatto, nell'esperienza applicativa, non si è rilevata utile ai fini dell'esame parlamentare dei documenti di bilancio, determinando, in sostanza, l'unificazione al 30 settembre del termine di presentazione del disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale (a legislazione vigente) e della legge finanziaria. Si è provveduto infine, con il comma 4, a prevedere l'espressione del parere sui citati documenti da parte della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, modificando conseguenzialmente i relativi termini per l'espressione del parere.

Con riguardo all'impostazione del documento di programmazione economico-finanziaria, la modifica contenuta nel comma 6 riguarda i parametri economici essenziali utilizzati per la determinazione delle previ-

sioni tendenziali. In particolare si introduce, in sostituzione del criterio delle «politiche invariate» attualmente previsto dalla citata legge n. 468 del 1978, quello della legislazione vigente, nonché, per la parte discrezionale della spesa, quello dell'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte. Lo scopo principale di questa modifica risiede nell'esigenza, da più parti avvertita, di rendere omogenei - per quanto possibile - i parametri utilizzati nella costruzione dei diversi documenti finanziari previsti dalle norme di contabilità. Da segnalare, inoltre, la specifica previsione dell'indicazione nel DPEF del flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con particolare evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

Sempre con riguardo ai criteri di costruzione delle previsioni tendenziali utilizzate nel DPEF, il comma 7 sostituisce il riferimento al settore pubblico allargato attualmente previsto relativamente all'individuazione degli obiettivi di fabbisogno con quello, più coerente con gli impegni assunti dal nostro paese in sede europea, all'indebitamento netto e al debito del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 9 prefigura, inoltre, con una semplice modifica testuale, una più articolata indicazione, da parte dello stesso DPEF, degli interventi settoriali collegati alla manovra di finanza pubblica, che formeranno oggetto di appositi disegni di legge. In proposito, il comma 10 introduce un ulteriore requisito dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati dal DPEF, sulla base del comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 468 del 1978: si tratta della omogeneità per materia delle disposizioni contenute in ciascuno di tali disegni di legge.

Una novità del ciclo delle decisioni di bilancio, anche sotto il profilo della scansione temporale, è introdotta con il comma 11, che prevede la presentazione al Parlamento, da parte del Governo, di una nota informativa, in occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi

dell'Unione europea. In particolare, si prevede che tale nota informativa debba motivare, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni macroeconomiche che si discostino da quelle contenute nel precedente DPEF approvato dal Parlamento. Con tale disposizione si è inteso, evidentemente, rafforzare il coinvolgimento del Parlamento nelle decisioni di finanza pubblica, tenendo conto del mutato scenario a seguito dell'adesione del nostro paese all'Unione monetaria europea.

Sempre con riferimento al ciclo della decisione di bilancio, sotto il profilo della sua scansione temporale, si segnala che la Commissione ha approvato un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a trasmettere, entro il 15 luglio di ciascun anno, al Parlamento e alla Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281, elementi informativi sintetici sulle previsioni di bilancio a legislazione vigente per l'anno successivo, in termini di competenza, in modo da dare evidenza ai principali comparti di spesa e di entrata. L'attuazione di tale impegno dovrebbe consentire al Parlamento di venire a conoscenza dell'andamento tendenziale dei principali comparti di entrata e di spesa, previsto per l'esercizio successivo, sulla base di aggregati sintetici di più agevole «lettura», congiuntamente all'esame del DPEF.

Con un ulteriore ordine del giorno approvato dalla Commissione, si è poi impegnato il Governo - fra l'altro - a strutturare il prossimo DPEF in relazione al periodo 2000-2003 - quindi con una cadenza quadriennale - per consentire la relativa coerenza con gli orizzonti di piano previsti dall'Unione europea.

I successivi commi dell'articolo 2 prevedono una significativa modifica delle disposizioni contenute nella citata legge n. 468 del 1978 concernenti il contenuto della legge finanziaria. La *ratio* di tali modifiche consiste nell'ampliamento del contenuto proprio della legge finanziaria, nella quale vengono a confluire quelle norme compor-

tanti aumenti di entrata o riduzioni di spesa, nonché le norme comportanti aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzati al sostegno e al rilancio dell'economia, che sulla base dell'attuale prassi applicativa delle norme di contabilità sono contenute nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria esaminato dal Parlamento durante la sessione di bilancio (cosiddetto collegato «di sessione»), di cui si prevede, implicitamente, la soppressione.

In particolare, nel comma 12 si introduce l'esplicito divieto introdurre nella legge finanziaria norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Si prevede inoltre che la legge finanziaria contenga esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. Quanto poi alle norme che vengono fatte confluire nella legge finanziaria, e attualmente contenute nel collegato «di sessione», occorre precisare che per le norme con effetti finanziari riduttivi dei saldi (aumenti di entrata o riduzioni di spesa) si ribadisce l'esclusione di disposizioni a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi stessi. Con riguardo poi alle norme con effetti incrementativi dei saldi (aumento di spesa ovvero riduzioni di entrata) viene precisato che il loro contenuto deve essere finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi a carattere localistico o microsettoriale.

Sempre con riguardo alla struttura della legge finanziaria, si è ritenuto di mantenere

la formulazione del comma 1 dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati (relativamente al contenuto della Tabella C), per la quale si chiarisce che le leggi di spesa permanenti - la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria - possono essere sia di natura corrente sia in conto capitale.

È stato invece modificato il comma 2 dell'articolo 2, relativo alla Tabella D) della legge finanziaria, per la quale si prevede che il rifinanziamento per un solo anno possa essere disposto, in assenza di un'esplicita previsione nella legislazione sostanziale di spesa, solo per norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza. In presenza, invece, di un rinvio nella legislazione sostanziale di spesa, può essere previsto un rifinanziamento per un numero massimo di esercizi pari a tre, sempre ovviamente con riguardo a interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.

Si è infine modificato il comma 4 dell'articolo 2, nel quale si prevede che nella legge finanziaria per il 2000 verrà effettuata l'indicazione delle leggi la cui quantificazione è demandata alla Tabella C) e quelle rifinanziabili con la Tabella D) per il triennio, prefigurando in sostanza una ricognizione sistematica *una tantum* del contenuto delle leggi di spesa per il cui finanziamento o rifinanziamento vengono utilizzati i citati strumenti della legge finanziaria.

MORANDO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sul disegno di legge

28 luglio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando tuttavia che l'adeguamento alla disciplina stabilita dalla legge n. 94 del 1997 va circoscritto al solo fine di conseguire una omogeneità di criteri nella formazione dei bilanci degli enti territoriali, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente garantita.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO
DELLA REPUBBLICA

... *Omissis* ...

Art. 43.

*(Disposizioni in materia
finanziaria e contabile)*

... *Omissis* ...

2. Con l'osservanza dei criteri e principi direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalità ivi indicate possono essere emanati, entro il 30 giugno 1999, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto previsto dall'articolo 5 della predetta legge n. 94 del 1997 nonchè, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalità ivi indicate, e acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, possono essere emanati, entro il 30 giugno 1999, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nonchè, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalità ivi indicate, e acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, possono essere emanati, entro **otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nonchè, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, con esclusione degli enti pubblici di ricerca a carattere non strumentale, adeguano il sistema della contabilità e i relativi bilanci a quello dello Stato con riferimento alla normativa di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400», sono inserite le seguenti: «, acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94».

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, adeguano il sistema di contabilità ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente comma è acquisito il parere

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

Art. 2.

1. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «15 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

2. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; dopo le parole «a legislazione vigente» sono inserite le seguenti: «, il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico» e le parole «viene, altresì, trasmesso» sono sostituite dalle seguenti: «vengono, altresì, trasmessi».

3. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della citata legge n. 468 del 1978, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre» e sono soppresse le parole: «il disegno di legge finan-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico,».

4. All'articolo 1-bis, comma 2, lettera c), della citata legge n. 468 del 1978, le parole da «La Commissione» a «n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e le parole «31 maggio» e «15 settembre» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «15 luglio» e «15 ottobre».

5. All'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, le parole «15 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

6. All'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte;».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

7. All'articolo 3, comma 2, lettera *c*), della citata legge n. 468 del 1978, le parole da «del fabbisogno del settore pubblico allargato» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni».

8. All'articolo 3, comma 2, lettere *d*) ed *e*), della citata legge n. 468 del 1978, le parole «settore pubblico allargato» sono sostituite dalle seguenti: «conto delle pubbliche amministrazioni».

9. All'articolo 3, comma 2, lettera *f*), della citata legge n. 468 del 1978, le parole «gli indirizzi per gli» sono sostituite dalle seguenti «l'articolazione degli».

10. All'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 468 del 1978, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 1-bis,» sono inserite le seguenti: «ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia,».

11. All'articolo 3 della citata legge n. 468 del 1978, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. In occasione della presentazione del Pro-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gramma di stabilità agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli aggregati macroeconomici che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato».

12. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, l'alinea è sostituito dal seguente:

«La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:».

13. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

1. All'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e **successive modificazioni e integrazioni**, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;».

2. All'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e **successive modificazioni e integrazioni**, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;».

***b*) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;».**

14. All'articolo 11, comma 3, della **citata** legge n. 468 del 1978, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) *identica*;».

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nale e, per le leggi riportate dalla tabella di cui alla lettera c), per ciascuno degli anni ivi considerati;».

3. All'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, **e successive modificazioni e integrazioni**, alla lettera *f*) sono aggiunte, in fine, le parole: «e, ove le norme vigenti lo prevedano espressamente, per un periodo pluriennale determinato dalla tabella stessa che indica ciascuna delle quote annuali del bilancio pluriennale, la quota complessiva rimanente e l'anno di termine del rifinanziamento;».

15. All'articolo 11, comma 3, della **citata** legge n. 468 del 1978, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) **gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;»**

16. All'articolo 11, comma 3, della **citata** legge n. 468 del 1978, dopo la lettera *i*), sono inserite le seguenti:

«*i-bis*) **norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. In sede di prima applicazione della presente legge, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), **le leggi vigenti da definanziare ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*)**, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dal presente articolo, sono indicate dalle leggi collegate alla legge finanziaria per il 1999, **di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera *c*)**, della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni.

***i-ter*) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;».**

17. In sede di prima applicazione della presente legge, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*) **della citata legge n. 468 del 1978**, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), **della medesima legge**, come modificato dal presente articolo, sono indicate dalla **legge finanziaria per il 2000, intendendosi come soppresse quelle leggi permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera *d*) e non indicate nella legge finanziaria medesima.**

